CITTÀ DI VERCELLI

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VERCELLI CIG BD9A813A91

PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2031

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Con determinazione a contrarre del Segretario Generale, il Comune di Vercelli ha disposto l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, di seguito denominato «Piattaforma», accessibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli

La Piattaforma è utilizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e delle relative regole tecniche. Tramite la Piattaforma sono disponibili la procedura di gara e la relativa documentazione.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 70 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del medesimo decreto, in ragione della predeterminazione delle percentuali provvigionali riconosciute al Broker, fisse e non soggette a ribasso.

La durata del procedimento è indicata nel Timing di gara, allegato al presente Disciplinare.

Il riparto dei punteggi è il seguente:

- **Offerta tecnica: 100 punti;**

- **Offerta economica: 0 punti.**

L'offerta economica deve essere comunque presentata, secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare, e deve contenere l'espressa accettazione delle percentuali provvigionali predeterminate dalla Stazione appaltante, pari al 2% sui premi relativi alle polizze RCA/RC Auto e al 10% sui premi relativi a tutte le altre coperture assicurative, nonché gli ulteriori elementi eventualmente richiesti dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

Le percentuali provvigionali costituiscono il corrispettivo del servizio, sono fisse e non negoziabili e non sono pertanto oggetto di ribasso né di attribuzione di punteggio economico. La competizione tra gli operatori economici si svolge esclusivamente sulla componente qualitativa dell'offerta, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

I punteggi dell'offerta tecnica sono attribuiti secondo i criteri di valutazione, i relativi pesi e le modalità descritti nel presente Disciplinare e nella scheda di offerta tecnica. La valutazione è effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, i criteri di valutazione sono articolati come segue:

- **Criteri A1, A2 e A3** – Criteri discrezionali, per complessivi 46 punti. Per ciascun criterio la Commissione attribuisce un coefficiente compreso tra 0,00 e 1,00, secondo la griglia di giudizio descritta nel paragrafo «Metodo per il calcolo dei punteggi» del presente Disciplinare. Il coefficiente attribuito è applicato al punteggio massimo del singolo criterio. La valutazione si basa su un'unica relazione progettuale, da allegare all'offerta tecnica, di massimo cinque facciate complessive e 2.500 parole, nella quale il concorrente illustra le modalità concrete di erogazione dei servizi relativi alla gestione e al monitoraggio dei sinistri, al supporto per la redazione dei rapporti tecnici e alla predisposizione delle relazioni riepilogative conclusive dei sinistri.
- **Criteri B1 e B2** – Criteri puntuali relativi all'esperienza del Broker, per complessivi 20 punti.I punteggi sono attribuiti sulla base delle soglie e delle graduazioni prestabilite nella relativa tabella, con riferimento ai premi assicurativi intermediati a favore della Pubblica Amministrazione e all'esperienza maturata presso enti pubblici, secondo quanto dettagliato nel presente Disciplinare.

- **Criteri C1, C2 e C3 –** Criteri puntuali relativi all'organizzazione dedicata al servizio, per complessivi 16 punti. I punteggi sono attribuiti sulla base delle quantità e delle soglie indicate nelle relative tabelle, con riferimento alle giornate formative annuali offerte, alle risorse dedicate al servizio e alle visite presso il Comune per la gestione dei sinistri. Le attività formative potranno essere erogate in presenza e/o mediante videocorsi dedicati, secondo quanto dichiarato dal concorrente nell'offerta tecnica.

- **Criteri D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 –** Criteri ON/OFF relativi a ulteriori prestazioni e servizi migliorativi, per complessivi 18 punti. Per ciascun criterio è attribuito il punteggio previsto esclusivamente in caso di dichiarazione della prestazione o della caratteristica richiesta, secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare. In assenza della prestazione dichiarata o della relativa comprova, ove richiesta, è attribuito un punteggio pari a zero, nel rispetto delle disposizioni della documentazione di gara.

Le prestazioni migliorative dichiarate e valutate positivamente dalla Commissione costituiscono obbligazioni contrattuali dell'aggiudicatario e devono essere garantite per tutta la durata del servizio, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta presentata.

La piattaforma informatica per la gestione delle polizze, dei sinistri e della documentazione assicurativa, prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce una prestazione minima obbligatoria del servizio e non costituisce, di per sé, autonomo elemento di attribuzione del punteggio tecnico. L'eventuale utilizzo della medesima piattaforma per la realizzazione di ulteriori prestazioni migliorative è ammesso purché siano integralmente garantite tutte le funzionalità richieste per ciascuna prestazione offerta.

L'attribuzione dei punteggi è subordinata alla presentazione di elementi descrittivi e documentali chiari, completi e verificabili, idonei a comprovare i requisiti dichiarati e l'effettiva realizzabilità delle prestazioni o migliorie offerte. Per i criteri discrezionali, la Commissione valuta il contenuto effettivo della relazione progettuale e gli elementi forniti a supporto della proposta; per i criteri puntuali e ON/OFF, il punteggio è attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione richieste per ciascun criterio.

La Stazione appaltante non suddivide l'appalto in lotti, trattandosi di un servizio unitario e funzionalmente integrato di consulenza, assistenza e intermediazione assicurativa, caratterizzato dalla stretta connessione tra analisi e gestione del programma assicurativo, intermediazione, gestione dei sinistri e assistenza all'Ente.

Il punteggio complessivo dell'offerta è pertanto pari a 100 punti, così ripartiti:

Sezione	Tipologia	Punteggio massimo
A	Criteri discrezionali – A1, A2 e A3	46
B	Criteri puntuali – esperienza del Broker – B1 e B2	20
C	Criteri puntuali – organizzazione dedicata – C1, C2 e C3	16
D	Criteri ON/OFF – D1-D8	18
Totale		**100**

La graduatoria è determinata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nei singoli criteri dell'offerta tecnica. Non è attribuito alcun punteggio alla componente economica, ferma restando l'obbligatorietà della sua presentazione secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

OGGETTO UNICO: **"Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Vercelli per il periodo 01.01.2027 – 31.12.2031"**

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Responsabile del Servizio Supporto Interno, dott. Andrea Antoniazzi: tel. 0161/596381 - e-mail andrea.antoniazzi@comune.vercelli.it,

Il Responsabile Unico del Progetto indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni ed ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

Valore stimato dell'appalto

Ramo	Compagnia	Nr Polizza	Data effetto	Data scadenza
RCT/O	Generali Italia	EMITTENDA	30/06/2026	30/06/2031
Property	Generali Italia	EMITTENDA	30/06/2026	30/06/2031
RCA Libro Matricola	Vittoria Assicurazioni	113215	01/07/2026	01/07/2031
INFORTUNI	Unipol Assicurazioni	219497581	30/06/2026	30/06/2031
KASKO	AIG Europe SA	ILIEK08123	30/06/2026	30/06/2031
RC Patrimoniale	HDI Global	20260281RCP	30/06/2026	30/06/2031
AllRisks Opere Arte	Lloyd's Insurance Company	10620581B-LB	15/05/2025	15/05/2028

Ramo	Compagnia	Premio annuo lordo	Premio imponibile	Aliquota provvigione	Provvigione annua	Provvigione 5 anni	Proroga 6 mesi	Regolazione Premio
RCT/O	Generali Italia	93000	76073,6	10%	7607,36	38036,8	3803,68	NO
Property	Generali Italia	87774,83	71799,4	10%	7179,94	35899,7	3589,97	SI
RCA Libro Matricola	Vittoria Assicurazioni	12481,32	10158	2%	203,16	1015,8	101,58	SI
Infortuni	Unipol Assicurazioni	4234	4130,8	10%	413,08	2065,4	206,54	SI
Kasko	AIG Europe SA	1000	881	10%	88,1	440,5	44,05	NO
RC Patrimoniale	HDI Global	8000	6544	10%	654,4	3272	327,2	NO
AllRisks Opere Arte	Lloyd's Insurance Company	1215,73	1215,7	10%	121,57	607,85	60,78	SI
TOTALE		**207.705,88**	**170.802,5**		**16.267,61**	**81.338,05**	**8.133,81**	

Riepilogo
Provvigioni annue € 16.267,61
Provvigioni per 5 anni (2027-2031) € 81.338,05
Eventuale proroga per un massimo di 6 mesi € 8.133,81
Valore stimato complessivo dell'appalto € 89.471,86

N.	Tipologia	Descrizione	Valore annuo (€)	Valore 5 anni (€)	Proroga 6 mesi (€)	Valore globale (€)
1	Servizio	Consulenza e brokeraggio assicurativo	16.267,61	81.338,05	8.133,81	89.471,86

Voce	Importo
Valore del servizio per 5 anni	81.338,05 €
proroga ex art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023	8.133,81 €
Oneri per la sicurezza da interferenze	0,00 €
Contributo ANAC a carico della Stazione appaltante	35,00 €
Valore globale della procedura (servizio + proroga)	89.471,86 €

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Periodo di proroga

È prevista la possibilità di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali. Il valore stimato massimo della proroga è pari a € 8.133,81. Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo della suddetta proroga, è pertanto pari a € 89.471,86.

INDICE

1 PIATTAFORMA TELEMATICA 7
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 7
1.2 Dotazioni tecniche 9
1.3 Identificazione 10
2 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 11
2.1 Documenti di gara 11
3 Oggetto dell'appalto e importo 12
3.1 Durata 12
4 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 13
5 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione 15
5.1 Self-cleaning 15
5.2 Altre cause di esclusione 16
6 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova 17
6.1 Requisiti di idoneità professionale 17
7 Requisiti di capacità economica e finanziaria 18
8 Requisiti di capacità tecnica e professionale 19
8.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti e GEIE 20
8.2 Requisiti di idoneità professionale nei raggruppamenti 20
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria nei raggruppamenti 21
8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale nei raggruppamenti 21
8.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi 22
8.5.1 Requisiti di idoneità professionale 22
8.5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 22
9 Subappalto. 23
10 Garanzia provvisoria e garanzia definitiva 24
11 Sopralluogo 24
12 Contributo a favore dell'ANAC. 25
13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione 25
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta 27
14 Soccorso istruttorio 29
15 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa 31
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 32
15.2 Partecipazione in forma singola o associata 33
15.3 Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 34
15.4 Sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni 35

REG. INT. N. BOD2-40-2026

15.5 Imposta di bollo 36
16 Dichiarazioni per operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 37
17 Documento di gara unico europeo – DGUE 38
17.1 Compilazione e sottoscrizione 39
17.2 Parte II – Informazioni sull'operatore economico 39
17.3 Parte III – Motivi di esclusione 38
17.4 Parte IV – Criteri di selezione 39
17.5 Verifica dei requisiti 40
18 Documenti della busta amministrativa 41
18.1 Documenti da presentare 41
18.2 Polizza di responsabilità civile professionale 41
18.3 Comprova dei requisiti e regole di presentazione 41
19 Offerta tecnica 42
20 Offerta economica 43
21 Criterio di aggiudicazione 44
22 Metodo per il calcolo dei punteggi 45
23 Commissione giudicatrice 47
24 Verifica della documentazione amministrativa 48
25 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 49
26 Verifica di anomalia delle offerte 51
27 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto 52
28 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 54
29 Codice di comportamento 55
30 Accesso agli atti 55
31 Definizione delle controversie 55
32 Trattamento dei dati personali 56
33 Rinvio 58

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentificationAuthentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La presente gara verrà espletata con modalità telematica attraverso la Piattaforma Net4market (raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli), secondo le modalità descritte nel Disciplinare Telematico allegato al presente Disciplinare di Gara.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

parità di trattamento tra gli operatori economici;

trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

standardizzazione dei documenti;

comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'allegato Disciplinare Telematico.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale http://www.comune.vercelli.it – sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'allegato Disciplinare Telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario senza alcuna limitazione; si ricorda che i caricamenti dovranno essere eseguiti entro le tempistiche indicate nel presente Disciplinare di Gara.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell'allegato Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1.a disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

1.b disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

1.c avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

1.d avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;

Timing di gara (allegato n. 1 al disciplinare); *Il timing di gara, contenente il calendario indicativo delle fasi e delle attività della procedura, sarà aggiornato nel corso dello svolgimento della stessa, in funzione dell'effettivo andamento delle attività procedurali. Gli aggiornamenti saranno resi disponibili attraverso la piattaforma telematica di gara.*

- schema di domanda di partecipazione (allegato n. 2 al disciplinare);
- dichiarazione di impegno per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (allegato n. 3 al disciplinare);
- capitolato speciale (allegato n. 4 al disciplinare);
- schema di contratto (allegato n. 5 al disciplinare);
- documento di gara unico europeo in formato elettronico (allegato n. 6 al disciplinare);
- disciplinare Telematico (allegato n. 7 al disciplinare);
- schemi modelli offerte tecniche ed economiche (allegati nn. 8 e 9 al disciplinare) ;
- patto di integrità previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (allegato n. 10 al disciplinare);
- dichiarazione privacy;
- dichiarazione segreti commerciali.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: http://www.comune.vercelli.it – sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini previsti nel timing di gara allegato. I chiarimenti vanno presentati in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di Chiarimenti devono essere formulate secondo le modalità indicate nell'allegato Disciplinare Telematico.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice degli Appalti, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all'apposita sezione del Portale denominata: "Chiarimenti" e sul sito istituzionale al link http://www.comune.vercelli.it – sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti" – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Bandi attivi" e sulla piattaforma Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita alcuna risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 11 – "Richiesta di chiarimenti e comunicazioni" del disciplinare telematico di gara (Allegato n. 7).

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto

dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Vercelli, secondo le prestazioni e le condizioni stabilite nel Capitolato speciale e negli altri documenti di gara. L'appalto costituisce un unico lotto.

Numero	Oggetto	CIG
1	Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	BD9A813A91

Il servizio comprende, in particolare, consulenza e assistenza nella gestione del programma assicurativo, analisi e aggiornamento dei rischi, supporto alla predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, gestione amministrativa delle polizze, gestione completa dei sinistri passivi, assistenza nelle vertenze, gestione e monitoraggio delle scadenze, formazione e ogni altra prestazione prevista dal Capitolato.

CPV	Importo
66518100-5	81.338,05 €

Il valore del servizio per la durata ordinaria di cinque anni è stimato in € 81.338,05, pari a € 16.267,61 annui. L'eventuale proroga tecnica è stimata in € 8.133,81. Il valore globale stimato della procedura, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è pertanto pari a € 89.471,86.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00, in ragione della natura intellettuale del servizio e dell'assenza di rischi da interferenza.
L'appalto è finanziato secondo le modalità indicate negli atti di programmazione dell'Ente.

3.1 DURATA

La durata del contratto è di cinque anni, dal 01.01.2027 al 31.12.2031.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Non è previsto il rinnovo del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., un'opzione di proroga, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Il valore stimato massimo dell'opzione è pari a € 8.133,81.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Le percentuali provvigionali del 2% per le polizze RCA/RC Auto e del 10% per tutte le altre coperture sono fisse e non soggette a ribasso per tutta la durata contrattuale. L'eventuale variazione dell'importo monetario delle provvigioni deriva esclusivamente dalla variazione dei premi assicurativi sui quali le provvigioni sono calcolate e non costituisce revisione delle percentuali.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è consentita agli operatori economici, singoli o associati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal presente Disciplinare e, per l'attività di brokeraggio assicurativo, iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto da IVASS, sezione B – broker, ovvero in possesso di titolo equivalente secondo la disciplina applicabile agli operatori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni previste dalla normativa vigente e purché in possesso dei requisiti professionali equivalenti e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa nel territorio italiano.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

È ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 65 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Non trova applicazione l'istituto del raggruppamento o consorzio di cui all'art. 1911 del Codice civile, riferito alle imprese di assicurazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per quanto compatibili con la specifica forma di partecipazione.

Ciascun concorrente può partecipare alla presente gara in una sola forma, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le aggregazioni di retisti e per le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di retisti.

È altresì vietata:

la partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

la partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le retiste non partecipanti all'aggregazione;

la partecipazione di un consorzio che abbia designato un consorziato esecutore qualora quest'ultimo partecipi, per la medesima procedura, in altra forma incompatibile con la normativa vigente.

Il concorrente che partecipa alla presente gara in una delle forme associate previste dalla legge è escluso qualora la Stazione appaltante accerti, sulla base di elementi concreti e previo contraddittorio, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che, singolarmente, siano in possesso dei requisiti per partecipare alla gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti siano costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. rispettano, per quanto compatibile, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure qualora l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione delle relative disposizioni.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata alla durata dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

L'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e siano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori requisiti previsti dal presente Disciplinare.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 costituiscono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5.1 Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 può fornire prova di aver adottato le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del medesimo decreto, idonee a dimostrare la propria affidabilità, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ne dà comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti, secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative, nonché l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Qualora le misure siano ritenute insufficienti o intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni dell'articolo 97 del medesimo decreto.

5.2 Altre cause di esclusione

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono esclusi, inoltre, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che abbiano esercitato, nei confronti dell'amministrazione affidante, poteri autoritativi o negoziali in qualità di dipendenti negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 29.01.2026, nonché il mancato rispetto delle relative disposizioni, costituiscono causa di esclusione dalla gara, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e dalla normativa vigente.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine speciale previsti nei paragrafi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), o tramite i documenti allegati dall'operatore economico nella documentazione amministrativa di gara,secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE la documentazione e le informazioni necessarie alla comprova dei requisiti, qualora queste non siano già presenti nel fascicolo, non siano già in possesso della Stazione appaltante ovvero non possano essere acquisite d'ufficio dalla stessa.

La documentazione richiesta per la comprova dei singoli requisiti è indicata nei paragrafi seguenti.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione dalla procedura, ciascun operatore economico concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura, ove prevista in relazione alla forma giuridica dell'operatore economico.

Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché possesso dei requisiti equivalenti richiesti per l'esercizio dell'attività.

La comprova del requisito è effettuata mediante consultazione del Registro delle Imprese tramite il FVOE, ove disponibile, ovvero mediante la documentazione prevista dalla normativa vigente per gli operatori economici stabiliti all'estero.

b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione B – broker, tenuto dall'IVASS, ai sensi della normativa vigente in materia di intermediazione assicurativa, ovvero possesso di titolo equivalente secondo la disciplina applicabile agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, con abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.

La comprova del requisito è effettuata mediante consultazione del RUI tenuto dall'IVASS ovvero mediante acquisizione della documentazione equivalente prevista dalla normativa applicabile agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

7 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Broker deve essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di una polizza di responsabilità civile professionale conforme alla normativa vigente in materia di intermediazione assicurativa e idonea a coprire i danni derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, comprese le eventuali responsabilità per errori, omissioni e negligenze imputabili al Broker, ai suoi dipendenti e collaboratori, nei limiti previsti dalla legge.

La copertura assicurativa deve rispettare i massimali minimi previsti dalla normativa vigente e deve essere mantenuta senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

È ammessa la presentazione di una polizza già in essere, purché conforme ai requisiti sopra indicati e idonea a garantire la copertura dell'attività oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario è tenuto a produrre, allegandola alla documentazione amministrativa, copia della polizza e la documentazione comprovante la validità e l'efficacia della

copertura assicurativa, nonché a fornire evidenza dei successivi rinnovi o delle eventuali sostituzioni della polizza, garantendo in ogni caso la continuità della copertura per tutta la durata contrattuale.
Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori periodi di copertura successivi alla cessazione del contratto, qualora previsti dalle condizioni di polizza o dalla normativa applicabile.

8 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) Certificazione del sistema di gestione per la qualità

L'operatore economico deve essere in possesso di una **certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001**, in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della normativa vigente e riferita ad attività coerenti con l'oggetto del presente affidamento.
Sono ammesse certificazioni equivalenti rilasciate da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La comprova del requisito è effettuata mediante acquisizione della certificazione, ovvero mediante la documentazione prevista dalla normativa vigente,che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

b) Esperienza nell'ambito della Pubblica Amministrazione

L'operatore economico deve annoverare, alla data di presentazione dell'offerta, tra i propri clienti almeno **5 (cinque) enti pubblici**, individuati esclusivamente tra **Regioni, Province e Comuni**, con incarichi di brokeraggio assicurativo in corso.
Tra gli enti pubblici indicati deve essere ricompreso almeno **un Comune con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti**.
Il requisito è richiesto al fine di garantire che l'operatore economico abbia maturato una significativa esperienza nella gestione di servizi di brokeraggio assicurativo a favore della Pubblica Amministrazione e, in particolare, di enti comunali di dimensioni e complessità organizzativa comparabili con il Comune di Vercelli.
Ai fini della comprova del requisito, l'operatore economico dovrà specificare la denominazione degli enti, l'oggetto dell'incarico, il periodo di svolgimento del servizio e gli estremi del relativo affidamento mediante indicazione nella compilazione dell'istanza di partecipazione e nel Documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 91 del

REG. INT. N. BOD2-40-2026

D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In alternativa è possibile presentare uno specifico documento allegato.

c) Premi assicurativi intermediati a favore della Pubblica Amministrazione

L'operatore economico deve aver intermediato, **nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura**, premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione per un importo complessivo **non inferiore a € 2.000.000,00**.

Ai fini del presente requisito sono considerati esclusivamente i premi assicurativi intermediati nell'ambito di servizi di brokeraggio assicurativo prestati a favore di amministrazioni pubbliche.

Ai fini della comprova del requisito, l'operatore economico dovrà specificare gli enti pubblici per i quali ha svolto il servizio, il periodo di riferimento e l'ammontare dei premi assicurativi intermediati mediante indicazione nella compilazione dell'istanza di partecipazione e nel Documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In alternativa è possibile presentare uno specifico documento allegato.

d) Indipendenza del Broker e assenza di situazioni di controllo

L'operatore economico deve dichiarare di non trovarsi, alla data di presentazione dell'offerta, in una situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, con imprese di assicurazione che partecipino alla medesima procedura di affidamento, qualora tale situazione sia idonea a compromettere l'indipendenza del Broker, la regolarità della procedura o la libera concorrenza tra gli operatori economici.

Resta fermo l'obbligo dell'operatore economico di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di distribuzione assicurativa, conflitto di interessi, indipendenza, correttezza e trasparenza.

8.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di partecipazione in forma associata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini previsti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

8.2 Requisiti di idoneità professionale nei raggruppamenti

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo relativo ai requisiti di idoneità professionale deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, anche se non ancora costituito, nonché dal GEIE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

da ciascun componente dell'aggregazione di retisti, nonché dall'organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione B – broker, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE che eseguirà prestazioni di brokeraggio assicurativo.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria nei raggruppamenti

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di una polizza di responsabilità civile professionale conforme alla normativa vigente in materia di intermediazione assicurativa, idonea a coprire i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di propria competenza, comprese le eventuali responsabilità per errori, omissioni e negligenze imputabili al medesimo operatore, ai suoi dipendenti e collaboratori, nei limiti previsti dalla legge.

Le coperture assicurative devono rispettare i massimali minimi previsti dalla normativa vigente e devono essere mantenute senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

È ammessa la presentazione di polizze già in essere, purché conformi ai requisiti sopra indicati e idonee a garantire la copertura delle attività svolte da ciascun componente del raggruppamento nell'ambito dell'affidamento.

Il raggruppamento aggiudicatario è tenuto a produrre, copia delle polizze e la documentazione comprovante la validità e l'efficacia delle relative coperture assicurative, nonché a fornire evidenza dei successivi rinnovi o delle eventuali sostituzioni, garantendo in ogni caso la continuità della copertura per tutta la durata contrattuale.

Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori periodi di copertura successivi alla cessazione del contratto, qualora previsti dalle condizioni di polizza o dalla normativa applicabile.

8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale nei raggruppamenti

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Disciplinare.

Il requisito relativo alla certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 deve essere posseduto dal concorrente che esegue le prestazioni cui la certificazione si riferisce.

La comprova del requisito è effettuata mediante acquisizione della certificazione, ovvero mediante la documentazione prevista dalla normativa vigente,che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

Il requisito relativo all'esperienza nell'ambito della Pubblica Amministrazione, consistente nell'avere in corso incarichi di brokeraggio assicurativo presso almeno 5 (cinque) enti pubblici, individuati esclusivamente tra Regioni, Province e Comuni, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o dagli altri soggetti associati. Tra gli enti indicati deve risultare almeno un Comune con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti.

Il requisito relativo ai premi assicurativi intermediati a favore della Pubblica Amministrazione, per un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura, può essere posseduto cumulativamente dai componenti del raggruppamento o degli altri soggetti associati, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve soddisfare integralmente il requisito minimo richiesto.

Il requisito relativo all'indipendenza del Broker e all'assenza di situazioni di controllo o collegamento incompatibili con l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai fini della comprova dei requisiti, l'operatore economico dovrà specificare i dati richesti nella compilazione dell'istanza di partecipazione e nel Documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In alternativa è possibile presentare uno specifico documento allegato.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

8.5.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo relativo ai requisiti di idoneità professionale deve essere

REG. INT. N. BOD2-40-2026

posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori, per quanto di rispettiva competenza.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione B – broker, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori delle prestazioni di brokeraggio assicurativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8.5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono posseduti e dimostrati secondo le disposizioni dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della normativa vigente.

In particolare, il requisito relativo alla **certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001** deve essere posseduto secondo quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente.

Il requisito relativo all'**esperienza nell'ambito della Pubblica Amministrazione**, consistente nell'avere in corso incarichi di brokeraggio assicurativo presso almeno **5 (cinque) enti pubblici**, individuati esclusivamente tra Regioni, Province e Comuni, deve essere dimostrato secondo le modalità previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente, fermo restando il requisito della presenza di almeno un Comune con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti.

Il requisito relativo ai **premi assicurativi intermediati a favore della Pubblica Amministrazione**, per un importo complessivo non inferiore a **€ 2.000.000,00 nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura**, è dimostrato secondo le modalità previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda i consorzi stabili, si applicano le disposizioni dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di requisiti posseduti dal consorzio e dalle consorziate, secondo la specifica disciplina prevista per tale forma di partecipazione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97 del medesimo decreto, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione e della valutazione delle misure adottate dal consorzio.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente per le prestazioni accessorie e strumentali al servizio di brokeraggio assicurativo, comprese le attività connesse alla realizzazione delle prestazioni migliorative eventualmente offerte in sede di gara, purché le stesse siano

REG. INT. N. BOD2-40-2026

subappaltabili in base alla normativa vigente e non comportino l'affidamento a terzi delle prestazioni principali riservate al Broker aggiudicatario.

Resta in capo all'aggiudicatario la piena responsabilità nei confronti della Stazione appaltante per la corretta esecuzione del contratto, anche con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto degli obblighi, delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nei casi e alle condizioni ivi stabiliti.

10 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

10.1 Garanzia provvisoria

In considerazione del valore stimato dell'appalto, pari a € 89.471,86, e della natura sotto soglia europea della procedura, la disciplina delle garanzie è individuata nell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità agli orientamenti espressi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3276 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto la garanzia provvisoria nelle procedure aperte sotto soglia.

In particolare, il citato parere richiama l'art. 53, comma 1, del Codice, secondo cui, nelle procedure di affidamento sotto soglia, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma.

Pertanto, **per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria**, non ricorrendo le condizioni che ne giustifichino la previsione ai sensi della disciplina applicabile.

10.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al **5% dell'importo contrattuale**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.

La garanzia definitiva è prestata a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal contratto.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità all'art. 53, comma 4-bis, del medesimo decreto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini previsti comporta le conseguenze stabilite dalla normativa vigente, compresa la decadenza dall'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti.

La garanzia definitiva è svincolata secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In fase di partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva; il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione di impegnarsi a costituirla in caso di aggiudicazione. La garanzia definitiva è costituita e presentata dal solo aggiudicatario prima della stipula del contratto.

11 SOPRALLUOGO

Considerata la natura del servizio oggetto del presente appalto, non è previsto alcun sopralluogo.

12 Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

Per la presente procedura, il valore stimato dell'appalto è pari a **€ 89.471,86**, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e comprensivo dell'eventuale proroga prevista dagli atti di gara.

Ai sensi della **Delibera A.N.AC. n. 524 del 22 dicembre 2025**, relativa all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 per l'anno 2026, per gli appalti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 è previsto un contributo pari a € 35,00 a carico della Stazione appaltante, mentre gli operatori economici sono esenti dal pagamento del contributo.

Pertanto, per la presente procedura, il contributo A.N.AC. è così determinato:

Voce	Importo
Valore stimato dell'appalto	€89.471,86
Contributo a carico della Stazione appaltante	€35,00
Contributo a carico dell'operatore economico	Esente

Il contributo dovuto dalla Stazione appaltante sarà assolto secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina A.N.AC. vigente.

Considerata l'esenzione prevista per gli operatori economici in relazione alla fascia di valore della presente procedura, **non è richiesto ai concorrenti il pagamento del contributo A.N.AC., né la presentazione della relativa ricevuta nella documentazione amministrativa**.

Per informazioni sulle modalità di gestione e pagamento dei contributi si rinvia al Portale dei pagamenti A.N.AC. e al servizio Gestione Contributi Gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli

Le modalità di registrazione e abilitazione alla procedura, nonché le istruzioni per il caricamento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, sono indicate nel Disciplinare telematico di gara e nel Timing di gara, che costituiscono parte integrante della documentazione di gara.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra modalità di sottoscrizione elettronica ammessa dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

La documentazione informatica e le copie di documenti sono prodotte nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle disposizioni normative applicabili.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove applicabili. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni e la documentazione sono rese o prodotte secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dalla documentazione di gara, mediante documentazione equivalente idonea a comprovare quanto richiesto.

La domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo (DGUE), le dichiarazioni sostitutive, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore documento richiesto devono essere predisposti, sottoscritti e caricati nei formati e nelle sezioni della Piattaforma indicati nel Disciplinare telematico di gara.

La firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore munito dei necessari poteri. In quest'ultimo caso, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza dovrà essere presentata secondo quanto previsto dagli atti di gara, ove non già disponibile o acquisibile d'ufficio.

Le dichiarazioni devono essere rese utilizzando, ove predisposti, i modelli allegati al presente Disciplinare e indicati nella documentazione di gara. I modelli e gli ulteriori atti sono messi a disposizione sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale e sul profilo del committente del Comune di Vercelli, nella sezione dedicata ai bandi di gara e ai contratti:

https://trasparenza.comune.vercelli.it/bandi-gara-contratti

REG. INT. N. BOD2-40-2026

La documentazione richiesta in copia dovrà essere prodotta nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la natura del documento e le modalità indicate negli atti di gara. La Stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente ai fini dell'accertamento dei requisiti dichiarati.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta secondo le modalità equivalenti previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza, nel rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana. Qualora la documentazione sia redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana conforme alle prescrizioni della normativa vigente e degli atti di gara; ove richiesto, la traduzione dovrà essere giurata o asseverata. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e quello in lingua italiana, prevale la versione italiana, fatta salva la disciplina applicabile al documento interessato.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, la Stazione appaltante applica, ove ne ricorrano i presupposti, il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni. Resta fermo quanto previsto dalla medesima disposizione in ordine ai limiti del soccorso istruttorio, con particolare riferimento alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Per le modalità operative di inserimento e trasmissione della documentazione nelle sezioni dedicate alla presente procedura si rinvia al Disciplinare telematico di gara e al Timing di gara.

L'offerta dovrà pervenire a partire dal giorno **mercoledì 4 novembre 2026**, alle ore**12:00**, ed entro e non oltre il giorno **venerdì 4 dicembre 2026**, alle ore **12:00**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti quale termine ultimo per la presentazione.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede la registrazione effettuata dalla Piattaforma.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.

Qualora, alla scadenza del periodo di validità delle offerte, le operazioni di gara non siano ancora concluse, la Stazione appaltante potrà richiedere ai concorrenti di confermare la validità della propria offerta sino alla data indicata nella richiesta.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine assegnato sarà valutato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.
Le operazioni di inserimento e trasmissione sulla Piattaforma della documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare la mancata o incompleta trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applicano le disposizioni contenute nel paragrafo del presente Disciplinare dedicato al funzionamento della Piattaforma e alla gestione delle relative anomalie.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta dalla seguente documentazione:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'offerta e la relativa documentazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale indicata nel presente Disciplinare, nel rispetto delle modalità operative riportate nel Disciplinare telematico di gara e nel Timing di gara.
L'operatore economico può inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono quelle precedentemente presentate, ovvero ritirare l'offerta già trasmessa, esclusivamente nel periodo compreso tra la data e l'ora di apertura della fase di presentazione delle offerte e il termine ultimo previsto per la loro presentazione. La Stazione appaltante prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima offerta validamente presentata entro il termine di scadenza.
Si precisa inoltre che:
l'offerta presentata è vincolante per il concorrente per il periodo indicato nel presente Disciplinare;
con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta integralmente la documentazione di gara, compresi gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante;
la corretta trasmissione della documentazione è attestata dalle ricevute e dalle comunicazioni generate dalla Piattaforma secondo le relative funzionalità.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, mediante raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o altra forma ammessa dalla normativa vigente, sia costituita sia costituenda, deve indicare in sede di presentazione dell'offerta la forma di

partecipazione prescelta e gli operatori economici riuniti o consorziati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

L'offerta economica deve essere presentata obbligatoriamente, anche se non è previsto l'attribuzione di un punteggio economico. Essa dovrà contenere l'espressa accettazione delle percentuali provvigionali predeterminate dalla Stazione appaltante, pari al 2% sui premi relativi alle polizze RCA/RC Auto e al 10% sui premi relativi a tutte le altre coperture assicurative, fisse e non soggette a ribasso, nonché gli ulteriori elementi eventualmente richiesti dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

La competizione tra gli operatori economici si svolge esclusivamente sulla componente tecnica dell'offerta, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, mentre all'offerta economica è attribuito un punteggio pari a 0 punti, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

13.2 Rettifica di errori materiali dell'offerta

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta tecnica o dell'offerta economica cui si riferisce l'errore, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione.

A tal fine, il concorrente deve presentare apposita richiesta attraverso le modalità indicate dalla Stazione appaltante, specificando gli elementi necessari a individuare l'errore materiale e a consentirne la correzione.

La Stazione appaltante comunica al concorrente le modalità e i tempi per procedere alla rettifica, nel rispetto della segretezza dell'offerta e delle funzionalità della Piattaforma. La rettifica è ammessa esclusivamente qualora non comporti la presentazione di una nuova offerta né una modifica sostanziale del suo contenuto.

Qualora la rettifica richiesta non sia accoglibile in quanto comporta una modifica sostanziale dell'offerta, la Stazione appaltante ne valuterà le conseguenze ai fini dell'eventuale inammissibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La rettifica degli errori materiali non può essere utilizzata per modificare o integrare sostanzialmente gli elementi dell'offerta tecnica o dell'offerta economica, né per consentire al concorrente di formulare una nuova proposta dopo la scadenza del termine di presentazione.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione

amministrativa e del Documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del medesimo articolo, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto della documentazione richiesta, i soggetti tenuti a renderla e le modalità di trasmissione attraverso la Piattaforma, ove applicabile.

L'irregolarità essenziale è sanabile quando non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva integrazione o regolarizzazione documentale è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché consenta di comprovare circostanze e requisiti già esistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente Disciplinare non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;

l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione, nonché le carenze, le inesattezze e le irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, sono sanabili nei limiti previsti dall'articolo 101 del Codice, fatta eccezione per le false dichiarazioni e per le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;

la mancata presentazione o l'irregolarità di documenti relativi alle condizioni di partecipazione, compresi, ove pertinenti, il contratto di avvalimento e l'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, è valutata ai sensi dell'articolo 101 del Codice. La regolarizzazione è ammessa, ove consentita, sulla base di documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, quando richiesto dalla normativa vigente;

il difetto o l'irregolarità della sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni amministrative è valutato ai fini dell'eventuale regolarizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 101 del Codice, purché sia possibile identificare con certezza il soggetto responsabile della dichiarazione e non venga modificato il contenuto dell'offerta;

non sono sanabili mediante soccorso istruttorio le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica o l'offerta economica quando la relativa integrazione comporti una modifica o un completamento sostanziale dell'offerta presentata, in violazione della parità di trattamento tra i concorrenti.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di regolarizzazione, fissando un termine perentorio compreso tra cinque e dieci giorni, nel rispetto della normativa vigente.

La Stazione appaltante può altresì richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e sui relativi allegati, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso, il concorrente è tenuto a fornire risposta entro il termine fissato dalla Stazione appaltante, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica o dell'offerta economica, né introdurre elementi nuovi o migliorativi non presenti nell'offerta originaria.

Resta ferma la possibilità di richiedere la rettifica di eventuali errori materiali contenuti nell'offerta tecnica o nell'offerta economica nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta o una sua modifica sostanziale e sia garantito il rispetto dell'anonimato, ove applicabile.

L'attivazione del soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti avvengono attraverso le modalità indicate dalla Stazione appaltante e compatibili con le funzionalità della Piattaforma di approvvigionamento digitale.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale, accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli, la seguente documentazione amministrativa:

Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito dei necessari poteri, ed eventuale procura, ove necessaria;

Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara;

Dichiarazioni integrative al DGUE e alla domanda di partecipazione, rese secondo i modelli e le modalità indicati nel presente Disciplinare, comprese le dichiarazioni richieste al legale rappresentante e agli eventuali altri soggetti interessati, ove previste;

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Documentazione relativa alla partecipazione in forma associata, ove ricorra, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, ai consorzi e alle altre forme di partecipazione ammesse dalla normativa vigente, costituiti o costituendi;

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento, ove il concorrente intenda ricorrervi, secondo le disposizioni dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e le prescrizioni del presente Disciplinare;

Documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione, da assolvere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e indicate nel presente Disciplinare. Il concorrente deve allegare alla documentazione amministrativa la copia informatica della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo sarà gestito secondo le disposizioni della normativa vigente e non comporterà automaticamente l'esclusione dalla procedura, ferma restando l'applicazione delle eventuali misure previste dalla legge.

Documentazione relativa all'eventuale subappalto, consistente in apposita dichiarazione, da presentare qualora il concorrente intenda ricorrervi, con indicazione delle prestazioni accessorie e strumentali e/o delle prestazioni migliorative offerte che si intendono affidare in subappalto, specificando le relative parti del servizio, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto.

La documentazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma nelle sezioni dedicate alla procedura, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel Disciplinare telematico di gara e nel Timing di gara.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 al presente Disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura.

Le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni sono rese dall'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) e h), del Codice sono rese con riferimento ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni relative all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese con riferimento all'operatore economico concorrente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese anche nel caso in cui i relativi atti o provvedimenti siano stati impugnati in giudizio, fatta eccezione per le fattispecie per le quali la normativa vigente richiede l'accertamento definitivo.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning eventualmente adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta e comunica le misure di self-cleaning che non abbia potuto adottare prima della presentazione dell'offerta, nonché quelle relative alle cause di esclusione verificatesi successivamente, secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 96 del Codice.

Qualora l'operatore economico ometta di comunicare alla Stazione appaltante fatti o provvedimenti potenzialmente rilevanti ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, non risultanti dal Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), il periodo di riferimento decorre dalla data in cui la Stazione appaltante ne abbia acquisito conoscenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nota: le cause di esclusione di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 98, comma 3, lettera b), del Codice rilevano, secondo la disciplina applicabile, con riferimento alla specifica gara cui la condotta si riferisce. Per tali fattispecie si applicano le disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni e di utilizzo del FVOE.

15.2 Partecipazione in forma singola o associata

Il concorrente dichiara di partecipare alla presente procedura secondo la forma indicata nella domanda di partecipazione.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE, costituiti o costituendi, il concorrente indica la forma di

partecipazione prescelta, i dati identificativi degli operatori economici partecipanti e le informazioni richieste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato o i consorziati per i quali concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio rientrante nelle fattispecie previste dall'articolo 65 del Codice, dovranno essere indicati anche i consorziati per i quali esso concorre, ove richiesto dalla disciplina applicabile. In assenza delle indicazioni necessarie, si applicano le disposizioni del Codice e del presente Disciplinare.

15.3 Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi, compresi nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e comune di residenza, dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro dal quale tali dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima procedura contemporaneamente in forme diverse, individuale e associata, in più forme associate oppure in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, salvo quanto consentito dalla normativa vigente. Qualora dichiari di partecipare in più di una forma, allega la documentazione idonea a dimostrare che tale circostanza non ha influito sulla procedura né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli allegati e negli ulteriori atti di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Vercelli con deliberazione della Giunta comunale n. 368 del 17 dicembre 2013, reperibile sul profilo istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarlo e a farlo osservare, per quanto applicabile, ai propri dipendenti e collaboratori, con le conseguenze previste dalla normativa e dagli atti contrattuali;
- di accettare il Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 29 gennaio 2026, allegato al presente Disciplinare quale Allegato n. 10;

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare che i dati siano trattati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e all'eventuale esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina fiscale applicabile, compresi gli obblighi di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ove pertinenti, e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del rappresentante fiscale, quando prescritta;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, ove posseduti, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o un recapito elettronico equivalente negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- qualora intenda ricorrere al subappalto, le prestazioni accessorie e strumentali e/o le prestazioni migliorative offerte che intende affidare a terzi, con indicazione delle relative parti del servizio, nel rispetto dell'articolo 119 del Codice e delle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di mancata indicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato per le prestazioni per le quali la dichiarazione è richiesta dalla normativa vigente.

15.4 Sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore munito dei necessari poteri.

In particolare:

- in caso di partecipazione in forma singola, la domanda è sottoscritta dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, la domanda è sottoscritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare, dal soggetto munito dei necessari poteri per conto del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;
- in caso di aggregazioni di retisti:
 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica, la domanda è sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nei limiti dei poteri attribuiti;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, la domanda è sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e dagli altri retisti partecipanti, secondo la configurazione dichiarata e le disposizioni applicabili;
c) se la rete è priva di organo comune con potere di rappresentanza, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti necessari per assumere la veste di mandataria, la domanda è sottoscritta dai retisti partecipanti secondo le regole previste per la forma di partecipazione prescelta;

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega la procura, salvo che i poteri rappresentativi risultino espressamente dalla visura camerale o da altra documentazione ufficiale già disponibile o acquisibile dalla Stazione appaltante.

15.5 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di **€ 16,00**, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento può essere effettuato mediante una delle modalità ammesse dalla normativa applicabile e indicate nella documentazione di gara, tra cui il modello F24, il bollo virtuale previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate o il servizio telematico previsto per l'assolvimento dell'imposta, ove disponibile.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate dalla Stazione appaltante, riportando nella causale la denominazione dell'operatore economico, il codice fiscale, ove posseduto, e gli estremi della procedura cui il pagamento si riferisce.

A comprova dell'assolvimento dell'imposta, il concorrente allega la ricevuta del pagamento elettronico oppure la documentazione prevista per la modalità di assolvimento utilizzata.

In alternativa, ove consentito, il concorrente può utilizzare una marca da bollo da € 16,00, indicando nella domanda di partecipazione il relativo numero seriale e allegando copia del

REG. INT. N. BOD2-40-2026

contrassegno in formato PDF. Il concorrente assume ogni responsabilità in ordine al corretto utilizzo del contrassegno e all'assenza di utilizzi plurimi.

Sono fatte salve le esenzioni dall'imposta di bollo previste dal D.P.R. n. 642/1972, dal relativo Allegato B e dalle altre disposizioni normative applicabili, compreso l'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ove ne ricorrano i presupposti.

Il concorrente è tenuto a caricare la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo nella sezione della Piattaforma dedicata alla documentazione amministrativa.

16 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

L'operatore economico che si trovi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale rende, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni e produce la documentazione previste dall'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e dall'articolo 372 del medesimo decreto, per quanto applicabili alla procedura di affidamento.

In particolare, il concorrente indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di affidamento, ove richiesto dalla normativa vigente.

Qualora partecipi in forma associata, dichiara altresì, nei casi previsti dalla legge, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a procedure concorsuali incompatibili con la partecipazione alla procedura.

Il concorrente allega, ove previsto dalla normativa applicabile, la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

17.1 Compilazione e sottoscrizione

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) utilizzando il modello previsto dalla documentazione di gara e seguendo le modalità indicate nel Disciplinare telematico. Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri; in caso di procura, questa è allegata salvo che i poteri risultino da documentazione ufficiale già disponibile alla Stazione appaltante. La copia del documento d'identità è allegata nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Il DGUE è presentato da ciascun operatore economico partecipante, secondo la forma di partecipazione prescelta. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese di rete, la presentazione avviene da parte dei soggetti indicati dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Disciplinare; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il DGUE è presentato dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali concorre, nei casi previsti.

17.2 Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente indica i propri dati identificativi, la forma giuridica, i recapiti e la forma di partecipazione. Se partecipa in forma associata, specifica la tipologia di aggregazione, il ruolo ricoperto e gli altri operatori economici partecipanti. Nella sezione relativa ai rappresentanti sono indicati i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, compreso l'amministratore di fatto ove presente, secondo il modello DGUE applicabile e la forma giuridica dell'operatore economico.

17.3 Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente completa le sezioni pertinenti relative alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, fornendo le informazioni richieste dal modello DGUE e comunicando le circostanze rilevanti e le eventuali misure di self-cleaning ai sensi dell'articolo 96. Sono compilate, ove pertinenti, anche le sezioni relative agli illeciti professionali, ai conflitti di interesse, agli obblighi fiscali e contributivi e agli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale, compreso l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

17.4 Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente indica i requisiti di selezione richiesti dalla procedura, facendo riferimento ai paragrafi 6.1, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 del presente Disciplinare. In particolare: nella sezione A, l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove prevista, e al RUI IVASS, sezione B – broker; nella sezione B, la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale descritta al paragrafo 7; nella sezione C, la certificazione UNI EN ISO 9001 ove richiesta e i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al paragrafo 8. I requisiti sono dichiarati secondo le indicazioni del modello DGUE e le regole applicabili alle forme associate.

Il broker deve essere munito, alla data di presentazione dell'offerta, di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conforme alla normativa vigente in materia di brokeraggio.La copertura deve rimanere efficace senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Il requisito relativo alla polizza deve essere dichiarato nel DGUE; il possesso della copertura e la documentazione comprovante la sua validità sono assoggettati alle modalità di comprova previste dai paragrafi 7, 8.3 e 18 del presente Disciplinare.

17.5 Verifica dei requisiti

La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente. Il concorrente fornisce le informazioni e la documentazione necessarie alla comprova dei requisiti, secondo le disposizioni del successivo articolo 18.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

18 DOCUMENTI DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

18.1 Documenti da presentare

Nella sezione della Piattaforma dedicata alla documentazione amministrativa il concorrente carica:

a) la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato n. 2, completa delle dichiarazioni previste al paragrafo 15 e sottoscritta secondo le modalità ivi indicate, con l'eventuale procura e la documentazione relativa all'imposta di bollo, ove dovute;

b) il DGUE compilato e sottoscritto secondo l'articolo 17, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione in relazione alla forma di partecipazione;

c) per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese di rete, gli atti e le dichiarazioni richiesti dagli articoli 67 e 68 del Codice e dal paragrafo 15.3, inclusi, ove pertinenti, il mandato o l'atto costitutivo, l'individuazione dei partecipanti, l'impegno alla costituzione e l'indicazione delle parti del servizio o delle percentuali di esecuzione;

d) le dichiarazioni e gli ulteriori documenti espressamente richiesti dal presente Disciplinare e dal Disciplinare telematico, comprese, ove applicabili, quelle relative agli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.

18.2 Polizza di responsabilità civile professionale

Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione e nel DGUE il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale prevista dal paragrafo 7, e si impegna a mantenerla efficace senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto. La copia della polizza e la documentazione comprovante la validità della copertura sono prodotte su richiesta della Stazione appaltante; l'aggiudicatario fornisce evidenza dei rinnovi o delle eventuali sostituzioni, garantendo la continuità della copertura.

In caso di partecipazione in forma associata si applicano le disposizioni del paragrafo 8.3. La dichiarazione e la prova della copertura non sostituiscono gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare.

18.3 Comprova dei requisiti e regole di presentazione

La documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale è acquisita mediante FVOE e gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente. Il concorrente carica o trasmette gli elementi probatori richiesti quando non risultino già disponibili nel Fascicolo, non siano in possesso della Stazione appaltante o non possano essere acquisiti d'ufficio. Restano ferme le disposizioni in materia di sottoscrizione, procura, imposta di bollo e dichiarazioni

REG. INT. N. BOD2-40-2026

integrative. Non devono essere duplicati documenti già acquisibili dalla Stazione appaltante, salvo specifica richiesta.

19 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica, costituita dai seguenti documenti:

a) relazione tecnica, redatta secondo le prescrizioni del presente Disciplinare;

b) Scheda di offerta tecnica, contenente le dichiarazioni e le indicazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di tipo puntuale e ON/OFF;

c) documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche e delle esperienze dichiarate, ove richiesta dal presente Disciplinare.

La Scheda di offerta tecnica deve essere compilata in tutte le parti pertinenti. Eventuali allegati integrativi devono essere identificati e richiamati nella Scheda in corrispondenza del criterio cui si riferiscono.

Per la valutazione dei criteri A1, A2 e A3, il concorrente deve presentare un'unica relazione progettuale complessiva, redatta in formato A4, con carattere Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola, della lunghezza massima di 5 facciate e 2.500 parole. Dal predetto limite sono esclusi esclusivamente l'indice, ove presente, e gli eventuali documenti comprovanti il possesso dei requisiti o delle caratteristiche dichiarate, qualora richiesti separatamente dalla Stazione appaltante.

La relazione deve illustrare in modo concreto, coordinato e verificabile le modalità di erogazione dei servizi relativi ai criteri A1, A2 e A3, rendendo chiaramente identificabili i contenuti riferiti a ciascun criterio. Deve inoltre descrivere le modalità organizzative e operative proposte, le fasi di svolgimento delle attività, le risorse professionali impiegate, gli strumenti utilizzati, le tempistiche e le modalità di comunicazione con la Stazione appaltante, nonché le procedure previste per assicurare il monitoraggio, la continuità e la tracciabilità delle attività.

La piattaforma informatica per la gestione delle polizze, dei sinistri e dei dati assicurativi costituisce una prestazione minima obbligatoria del servizio e non è oggetto di autonoma attribuzione di punteggio.

Per i restanti criteri di valutazione, il concorrente deve compilare la Scheda di offerta tecnica e produrre la documentazione comprovante le caratteristiche e le esperienze dichiarate, ove richiesta, secondo le modalità specificate nei singoli criteri e nella relativa griglia di valutazione.

Qualora un requisito sia richiesto dalla documentazione di gara quale requisito di partecipazione, da comprovare mediante la documentazione amministrativa, e il possesso

REG. INT. N. BOD2-40-2026

del medesimo requisito in misura superiore o più ampia rispetto al minimo richiesto sia valorizzato ai fini dell'attribuzione di un punteggio nell'ambito dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà dichiarare e comprovare integralmente, all'interno della busta tecnica, il livello di possesso del requisito rilevante ai fini premiali, allegando anche la documentazione già presentata nella busta amministrativa, ove necessaria a dimostrarne la consistenza e l'estensione. Tale obbligo si applica, in particolare, ai criteri di valutazione della sezione B. La documentazione prodotta nella busta amministrativa non potrà essere utilizzata ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico in assenza della relativa dichiarazione e comprova nell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal Disciplinare telematico di gara (Allegato n. 7). Per le modalità di caricamento sulla Piattaforma si rinvia al medesimo Allegato n. 7. Per i termini e le scadenze di presentazione dell'offerta si rinvia all'Allegato n. 1 al Disciplinare di gara (Timing di gara), come aggiornato nel corso della procedura, con le modalità e mediante le comunicazioni previste dalla documentazione di gara e dalla Piattaforma telematica.

20 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico è tenuto a presentare, **a pena di esclusione**, l'offerta economica mediante la piattaforma telematica, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e utilizzando l'apposito modello allegato alla documentazione di gara.

Con la presentazione dell'offerta economica, l'operatore economico deve dichiarare espressamente l'accettazione integrale e incondizionata delle provvigioni e delle condizioni economiche stabilite dalla Stazione appaltante, che sono fisse, predeterminate e non negoziabili per l'intera durata del servizio, come di seguito specificate:

Tipologia di copertura assicurativa	Provvigione
Polizze RCA/RC Auto	2% dell'imponibile del premio assicurativo
Tutte le altre coperture assicurative	10% dell'imponibile del premio assicurativo

Le provvigioni sono riconosciute all'intermediario direttamente dalle compagnie assicurative, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, e sono calcolate sull'imponibile dei premi assicurativi, con esclusione delle imposte e degli altri oneri non provvigionali. Nessun corrispettivo diretto è dovuto dal Comune di Vercelli al broker per l'esecuzione del servizio.

L'operatore economico si impegna, altresì, ad applicare le medesime aliquote provvigionali anche alle eventuali ulteriori polizze assicurative che dovessero essere stipulate dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del servizio, alle condizioni previste dalla documentazione di gara.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

La valutazione delle offerte avviene esclusivamente sulla base dell'offerta tecnica, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, senza attribuzione di punteggio all'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023. Resta fermo l'obbligo di presentazione dell'offerta economica e di accettazione delle condizioni economiche sopra indicate, quale requisito necessario per la partecipazione alla procedura.

La mancata presentazione dell'offerta economica, l'omessa o mancata accettazione espressa delle provvigioni e delle condizioni economiche richieste, nonché la formulazione di condizioni difformi da quelle stabilite dalla documentazione di gara, comportano l'esclusione dalla procedura, secondo le disposizioni del presente disciplinare.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a **euro 0,00**, non essendo ravvisabili rischi da interferenza ai sensi della normativa vigente.

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base della valutazione degli elementi qualitativi e tecnico-organizzativi dell'offerta.

In considerazione della natura del servizio di brokeraggio assicurativo e della predeterminazione delle aliquote provvigionali, fisse e non negoziabili, la componente economica non è oggetto di attribuzione di punteggio. La valutazione comparativa è pertanto effettuata sulla base dell'offerta tecnica, cui è attribuito un punteggio massimo di 100 punti.

Resta fermo l'obbligo, a pena di esclusione, di presentare l'offerta economica e di accettare espressamente le provvigioni e le condizioni economiche stabilite dalla Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

Il punteggio massimo complessivo è ripartito come segue:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
Totale	**100**

L'offerta tecnica è valutata sulla base dei criteri e subcriteri indicati nella scheda di offerta tecnica allegata al presente disciplinare, secondo le modalità di seguito specificate:

- **A – Criteri discrezionali:** massimo 46 punti;
- **B – Criteri puntuali:** massimo 20 punti;

REG. INT. N. BOD2-40-2026

• **C – Criteri puntuali:** massimo 16 punti;
• **D – Criteri ON/OFF:** massimo 18 punti.

Per i criteri discrezionali A1, A2 e A3, la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente sulla base della qualità, completezza, concretezza, efficacia e funzionalità delle soluzioni descritte nella relazione progettuale. Per i criteri puntuali B1, B2, C1, C2 e C3, il punteggio è attribuito in funzione dei dati dichiarati e delle soglie o opzioni indicate nella scheda. Per i criteri D1-D8, il punteggio è attribuito secondo la modalità binaria ON/OFF, in presenza delle condizioni e della documentazione richieste per ciascuna prestazione.

Le dichiarazioni e le prestazioni offerte devono essere chiare, complete e verificabili. Le prestazioni migliorative dichiarate costituiscono impegno contrattuale e devono essere eseguite secondo le condizioni indicate nella documentazione di gara.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'operatore economico che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, fino a un massimo di 100 punti, ferma restando la verifica della regolarità dell'offerta e del possesso dei requisiti richiesti.

La definizione puntuale dei criteri e dei subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica, le modalità e le indicazioni per la compilazione della relativa scheda, nonché l'individuazione della documentazione da allegare a comprova delle caratteristiche, delle prestazioni e delle migliorie dichiarate, sono riportate nella Scheda tecnica allegata al presente Disciplinare, alla quale si rinvia integralmente.

22 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica secondo i criteri, i subcriteri e le modalità di valutazione indicati al paragrafo «Metodo per il calcolo dei punteggi» e nella scheda di offerta tecnica allegata al presente disciplinare.

1. Criteri discrezionali A1, A2 e A3

Per ciascuno dei criteri discrezionali A1, A2 e A3, la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0,00 e 1,00, sulla base della valutazione qualitativa della relazione progettuale presentata dal concorrente.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente, la Commissione fa riferimento alle seguenti fasce di giudizio:

Coefficiente	Giudizio	Descrizione
Da 0,00 a 0,29	Inadeguato	La soluzione è carente in misura tale da compromettere l'utilità del parametro e non risponde adeguatamente alle esigenze della Stazione appaltante.
Da 0,30 a 0,55	Scarso	La soluzione presenta carenze complessive o riferite a uno o più aspetti rilevanti, pur senza

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Coefficiente	Giudizio	Descrizione
		compromettere integralmente l'utilità del parametro.
Da 0,56 a 0,68	Sufficiente	La soluzione è idonea a soddisfare le esigenze del parametro ed è conforme ai requisiti del Capitolato.
Da 0,69 a 0,85	Discreto	La soluzione presenta elementi tecnici e organizzativi ben rispondenti al servizio e un'adeguatezza superiore al minimo richiesto.
Da 0,86 a 1,00	Buono	La soluzione presenta elevata qualità e organizzazione, con elementi di innovazione, originalità ed efficacia rispetto alle esigenze della Stazione appaltante.

Le fasce sopra indicate individuano intervalli di riferimento e non comportano l'attribuzione automatica di un unico coefficiente per ciascun giudizio. La Commissione può attribuire qualsiasi coefficiente compreso nell'intervallo corrispondente, motivando la valutazione in relazione al contenuto concreto della proposta esaminata.

Il punteggio relativo a ciascun criterio discrezionale è determinato moltiplicando il coefficiente attribuito dalla Commissione per il punteggio massimo previsto per il criterio stesso, secondo la seguente formula:

Punteggio del criterio = coefficiente attribuito × punteggio massimo del criterio.

Pertanto:

- per il criterio A1, il coefficiente attribuito è moltiplicato per 30;
- per il criterio A2, il coefficiente attribuito è moltiplicato per 8;
- per il criterio A3, il coefficiente attribuito è moltiplicato per 8.

2. Criteri puntuali B1, B2, C1, C2 e C3

Per i criteri puntuali, il punteggio è attribuito sulla base dei dati dichiarati dal concorrente e delle soglie, graduazioni e opzioni previste nella scheda di offerta tecnica. La Commissione verifica la documentazione presentata a comprova e attribuisce il punteggio corrispondente all'opzione o alla fascia nella quale rientra il dato dichiarato, nel rispetto dei punteggi massimi stabiliti per ciascun criterio.

3. Criteri ON/OFF D1-D8

Per ciascuno dei criteri D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8, il punteggio è attribuito secondo il meccanismo ON/OFF previsto nella scheda di offerta tecnica. In presenza della dichiarazione positiva e della documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito o l'effettiva assunzione dell'impegno richiesto, è attribuito il punteggio integrale previsto per il criterio. In caso di risposta negativa, mancata dichiarazione o mancata comprova, è attribuito un punteggio pari a zero.

4. Calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è determinato mediante la somma aritmetica dei punteggi conseguiti dal concorrente nei singoli criteri di valutazione, secondo la seguente articolazione:

- sezione A – criteri discrezionali A1, A2 e A3: massimo 46 punti;
- sezione B – criteri puntuali B1 e B2: massimo 20 punti;
- sezione C – criteri puntuali C1, C2 e C3: massimo 16 punti;
- sezione D – criteri ON/OFF D1-D8: massimo 18 punti.

Il punteggio finale dell'offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi delle quattro sezioni e non può superare **100 punti**.

Non si procede alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai singoli criteri, delle singole sezioni o del punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Ciascun concorrente conserva pertanto il punteggio effettivamente conseguito in applicazione delle regole di valutazione sopra indicate.

5. Determinazione del punteggio complessivo e formazione della graduatoria

Poiché all'offerta economica non è attribuito alcun punteggio, il punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria coincide con il punteggio finale dell'offerta tecnica.
La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio complessivo. È primo classificato il concorrente che consegue il punteggio più elevato, ferme restando le verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

23 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, pari a n. 3 membri, dotati di adeguata competenza ed esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento.
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, i commissari non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o in altre condizioni ostative alla nomina previste dalla normativa vigente. Prima del conferimento dell'incarico, ciascun componente è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e dei conflitti di interesse rilevanti ai fini della procedura.
La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», secondo le disposizioni normative vigenti.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, sulla base dei criteri, dei subcriteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi stabiliti nel presente disciplinare e nella relativa scheda di offerta tecnica. Considerato che all'offerta economica non è attribuito alcun punteggio, la Commissione non procede a una valutazione comparativa economica ai fini della formazione della graduatoria, ferma restando la necessità che ciascun concorrente presenti, a pena di esclusione, l'offerta economica con l'accettazione delle provvigioni e delle condizioni economiche predeterminate dalla Stazione appaltante.
La Commissione può riunirsi con modalità telematiche idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la procedura, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente disciplinare.
Il Responsabile unico del progetto (RUP) svolge le funzioni di propria competenza nell'ambito della procedura e può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice per le attività di verifica della documentazione amministrativa e per gli eventuali approfondimenti relativi alla congruità delle offerte, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e in relazione alle effettive esigenze della procedura.
Le operazioni di gara si svolgono nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e delle regole tecniche della piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione appaltante.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- esame della documentazione amministrativa e verifica della relativa regolarità;
- valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, con attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente disciplinare;
- conclusione della valutazione tecnica e contestuale verifica della presenza dell'offerta economica e dell'accettazione delle provvigioni e delle condizioni economiche predeterminate dalla Stazione appaltante.

Considerato che all'offerta economica non è attribuito alcun punteggio, la verifica della stessa non richiede l'applicazione di formule di calcolo né l'attribuzione di punteggi economici. Pertanto, **la conclusione della valutazione tecnica e la verifica dell'offerta economica possono essere effettuate nel corso della medesima seduta**, dandone adeguatamente conto nel relativo verbale.

Al termine delle operazioni, la Commissione procede alla determinazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente sulla base dei soli punteggi tecnici e alla conseguente formazione della graduatoria, ferme restando le verifiche di competenza del RUP e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

24 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il RUP accede alla documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente. L'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e inaccessibili attraverso il sistema fino alle rispettive fasi di apertura e valutazione.

Il RUP procede a:

- verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa alle prescrizioni del presente disciplinare;
- redigere apposito verbale delle operazioni svolte e degli esiti delle verifiche.

All'esito delle verifiche, il RUP:

- attiva, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo «Soccorso istruttorio» del presente Disciplinare;
- formula al dirigente competente la proposta in ordine all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara, secondo le disposizioni del Codice;
- cura, per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti all'adozione dei relativi provvedimenti, inclusi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di tutti o di parte dei documenti complementari, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione è effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), secondo le modalità e le disposizioni vigenti, ai sensi degli articoli 24 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, nonché della disciplina applicabile in materia di verifica dei requisiti.

La prosecuzione della procedura di gara è riservata ai concorrenti ammessi, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

25 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta nella quale si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri e dei sub-criteri indicati nel presente Disciplinare.

Per i criteri discrezionali, la Commissione attribuisce i coefficienti secondo le modalità e i parametri motivazionali previsti dal presente Disciplinare; per i criteri quantitativi e tabellari, procede all'attribuzione dei punteggi secondo le rispettive regole. Non si procede alla riparametrazione dei punteggi complessivi ottenuti mediante la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri.

Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma. Secondo le modalità indicate al precedente articolo 17, sono resi visibili ai concorrenti:

- i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla procedura di gara.

Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione procede alla verifica della documentazione economica dei concorrenti ammessi, in seduta la cui data e il cui orario sono comunicati tramite la Piattaforma. Considerato che alla componente economica non è attribuito alcun punteggio, la verifica è finalizzata ad accertare la presenza dell'offerta economica e l'accettazione integrale e incondizionata delle percentuali provvigionali fisse e non negoziabili stabilite dalla Stazione appaltante, nonché delle ulteriori condizioni economiche previste dal presente Disciplinare.

L'offerta economica deve contenere l'espressa accettazione delle percentuali provvigionali predeterminate dalla Stazione appaltante. La mancata accettazione, anche parziale o condizionata, delle predette condizioni comporta le conseguenze previste dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente.

La Commissione rende visibile ai concorrenti l'esito della verifica della documentazione economica e procede alla formazione della graduatoria sulla base del solo punteggio tecnico conseguito da ciascun concorrente, su un massimo di 100 punti, previa verifica della regolarità dell'offerta economica e dell'integrale accettazione delle condizioni economiche predeterminate.

In caso di parità del punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio pubblico tra gli operatori economici che abbiano conseguito il

REG. INT. N. BOD2-40-2026

medesimo punteggio, previa comunicazione agli interessati della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento del sorteggio.

Al termine delle operazioni, la Commissione redige apposito verbale e trasmette gli atti al RUP per le verifiche e gli adempimenti di competenza, ai fini della successiva proposta di aggiudicazione.

Qualora, sulla base di elementi specifici, un'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne dà comunicazione al RUP affinché siano svolte le valutazioni e le verifiche previste dall'articolo 110 del Codice, ove applicabile, tenuto conto delle caratteristiche della procedura e dell'assenza di attribuzione di punteggio alla componente economica.

In qualsiasi fase della valutazione delle offerte, la Commissione segnala tempestivamente al RUP gli eventuali casi che possono comportare l'esclusione dei concorrenti, affinché siano adottati i provvedimenti di competenza, nel rispetto del Codice e del presente Disciplinare. A titolo esemplificativo, la segnalazione riguarda:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, in violazione delle prescrizioni del Disciplinare;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate o alternative, oppure irregolari perché non conformi ai documenti di gara o alle specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte inammissibili nei casi previsti dal Codice;
- la presentazione di offerte oltre il termine perentorio stabilito dalla documentazione di gara;
- la mancanza della firma digitale o degli ulteriori requisiti tecnici di sottoscrizione prescritti dal Disciplinare e dalla Piattaforma, qualora ciò comporti l'irregolarità dell'offerta non sanabile secondo la normativa vigente.

26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e affidabilità dell'offerta qualora, sulla base di elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa o presenti profili di criticità, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, ove applicabile.

La verifica tiene conto della natura del servizio di brokeraggio assicurativo, delle modalità organizzative proposte, delle risorse professionali e strumentali messe a disposizione, delle attività e delle migliorie offerte, nonché della concreta capacità dell'operatore economico di garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste per l'intera durata contrattuale.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Considerato che alla componente economica non è attribuito alcun punteggio e che le percentuali provvigionali sono fisse e non negoziabili, l'eventuale verifica è svolta sulla base degli elementi specifici che facciano sorgere dubbi in ordine alla sostenibilità e all'affidabilità dell'offerta, senza applicazione automatica di soglie numeriche di anomalia.
Il RUP richiede al concorrente interessato le spiegazioni ritenute necessarie, indicando gli elementi specifici dell'offerta oggetto di verifica e assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.
Il RUP esamina le spiegazioni ricevute e, qualora le ritenga insufficienti a dimostrare la sostenibilità e l'affidabilità dell'offerta, procede secondo le disposizioni del Codice e propone o adotta, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti conseguenti. L'esclusione può essere disposta qualora, all'esito della verifica, l'offerta risulti complessivamente inaffidabile.

27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Al termine delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice trasmette al RUP i verbali e gli atti della procedura. Il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha conseguito il punteggio tecnico complessivo più elevato, previa verifica della regolarità della documentazione economica e dell'accettazione integrale delle percentuali provvigionali fisse e non negoziabili stabilite dalla Stazione appaltante.
Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l'organo competente, esaminata la proposta di aggiudicazione e verificata la legittimità delle operazioni svolte, dispone l'aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'offerente.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 108, comma 10, del Codice.
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di:
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea rispetto all'oggetto del contratto e conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare;
non procedere all'aggiudicazione o revocare la procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatti salvi i diritti eventualmente riconosciuti dalla legge;
non procedere alla stipula del contratto qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali;

esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, le facoltà di recesso previste dall'articolo 1 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e dalla restante normativa applicabile, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni maggiormente vantaggiose, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice.

Qualora le verifiche abbiano esito negativo, la Stazione appaltante procede agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, compresa la revoca dell'aggiudicazione, ove ne ricorrano i presupposti, e le eventuali segnalazioni all'ANAC. Si procede quindi allo scorrimento della graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente successivo. La medesima procedura è seguita qualora non sia possibile procedere all'aggiudicazione in favore del concorrente collocato al secondo posto.

La stipulazione del contratto avviene nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente. Su richiesta motivata dell'aggiudicatario, il termine per la stipula può essere differito, purché il differimento sia compatibile con la sollecita esecuzione del servizio e sia autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nel rispetto delle disposizioni del Codice, ed è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ammessa dalla normativa vigente.

Ai fini della stipulazione, l'aggiudicatario è tenuto a presentare, entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante, la documentazione necessaria e, in particolare:

a. la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ove applicabile, da costituire secondo le modalità previste dal medesimo Codice;

b. la documentazione comprovante il mantenimento, per tutta la durata del contratto, della copertura di responsabilità civile professionale prevista dalla normativa applicabile agli intermediari assicurativi, con massimale conforme ai requisiti vigenti e a quelli stabiliti dal presente Disciplinare;

c. la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;

d. la documentazione attestante l'eventuale assolvimento degli oneri e delle spese contrattuali a proprio carico;

e. la documentazione e le dichiarazioni eventualmente necessarie in relazione alla forma giuridica dell'aggiudicatario e agli obblighi di legge applicabili;

f. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, redatto nelle forme previste dalla legge, nonché la relativa procura e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.

Qualora l'aggiudicatario non provveda agli adempimenti richiesti entro il termine assegnato, la Stazione appaltante può dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, ove ne ricorrano i presupposti, procedendo agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente e all'eventuale scorrimento della graduatoria.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dandone adeguata motivazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte e le tasse, ivi inclusa l'imposta di registro ove dovuta, connessi alla stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge.

28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

L'affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, con l'indicazione del contratto cui sono riferiti;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti medesimi;

ogni successiva modifica dei dati comunicati.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla legge n. 136/2010, compresa la risoluzione del contratto nei casi stabiliti dalla legge.

REG. INT. N. BOD2-40-2026

Tutti i pagamenti relativi al contratto devono essere effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità in occasione dei pagamenti e nell'ambito degli eventuali controlli.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva prevista dalla legge nei casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero senza altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nei termini e alle condizioni previsti dalla legge n. 136/2010.

29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'affidatario è tenuto a uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Codice di comportamento del Comune di Vercelli e dalle misure e disposizioni contenute nel vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L'affidatario è tenuto a prendere visione dei predetti documenti, pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, e a rispettarne le disposizioni applicabili per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Vercelli al seguente indirizzo:

https://www.comune.vercelli.it/media/220

30 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è garantito nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per quanto applicabili.

L'accesso è assicurato, in via prioritaria, mediante le funzionalità della Piattaforma di approvvigionamento digitale e secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora sia necessario presentare un'apposita istanza, questa può essere trasmessa alla Stazione appaltante tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it.

Restano ferme le disposizioni in materia di differimento, esclusione e tutela della riservatezza previste dalla normativa vigente.

31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative agli atti della procedura di affidamento è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, secondo le disposizioni e i termini previsti dalla normativa vigente.

Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Per tali controversie è individuato il Foro di Vercelli, nei limiti in cui la relativa clausola di competenza sia consentita dalla normativa applicabile.
È escluso il ricorso all'arbitrato e non è prevista alcuna clausola compromissoria.

32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura di gara sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi della normativa vigente, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vercelli, con sede in Piazza Municipio n. 5, 13100 Vercelli, C.F./P. IVA 00355580028, telefono 0161 596211, PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati del Comune di Vercelli sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

Responsabili del trattamento e soggetti autorizzati

Il Comune di Vercelli individua e designa, ove necessario, i responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. I dati possono essere trattati dal personale del Comune appositamente autorizzato, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.
Per la gestione della procedura attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale, il trattamento può essere effettuato anche dal fornitore della piattaforma Net4market – CSAmed, nei limiti delle attività affidate e secondo il ruolo e le istruzioni formalmente attribuiti nell'ambito del rapporto con il Comune.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura di gara, alla verifica dei requisiti di partecipazione, allo svolgimento delle attività di valutazione e aggiudicazione, alla stipulazione e gestione del contratto, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, di pubblicità, trasparenza e conservazione documentale gravanti sulla Stazione appaltante.
La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR, in quanto il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali cui è

soggetto il Titolare e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri attribuiti al Comune.

Il conferimento dei dati richiesti dalla documentazione di gara è necessario per consentire la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura. L'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori può comportare l'impossibilità di valutare la domanda di partecipazione o l'offerta e, nei casi previsti dalla normativa, l'esclusione dalla procedura.

Modalità del trattamento

Il trattamento è effettuato mediante strumenti informatici e telematici e, ove necessario, mediante modalità cartacee, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità e riservatezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza.

Destinatari dei dati personali

I dati possono essere comunicati agli uffici e al personale del Comune competenti per la procedura, agli enti e alle autorità pubbliche legittimati a riceverli, agli organismi di controllo e agli altri soggetti nei cui confronti la comunicazione sia prevista dalla legge o necessaria per le finalità sopra indicate.

I dati possono inoltre essere trattati dai soggetti che gestiscono la Piattaforma di approvvigionamento digitale e dai fornitori di servizi connessi alla procedura, nei limiti delle rispettive funzioni e dei rapporti giuridici in essere con il Comune.

La comunicazione e la pubblicazione dei dati avvengono esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa.

Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo avviene esclusivamente nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dal capo V del GDPR.

Periodo di conservazione

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo previsto dagli obblighi normativi in materia di conservazione degli atti amministrativi, documentazione di gara, contratti e archivi pubblici, fatti salvi eventuali contenziosi o ulteriori obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei casi e nei limiti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, i diritti di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, ove applicabili.

Le richieste relative all'esercizio dei diritti possono essere rivolte al Titolare del trattamento, Comune di Vercelli, mediante i recapiti sopra indicati, oppure al Responsabile della protezione dei dati attraverso i contatti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

L'esercizio dei diritti è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente, in particolare quando il trattamento è necessario per adempiere obblighi di legge, svolgere compiti di interesse pubblico o tutelare diritti in sede giudiziaria.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione della normativa vigente possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Autorità: https://www.garanteprivacy.it.

Ulteriori informazioni

I dati personali forniti dagli operatori economici o acquisiti dalla Stazione appaltante nell'ambito della procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche in caso di comunicazione a terzi o di pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, nei limiti previsti dalla legge.

Il Responsabile del progetto e il personale del Servizio Supporto Interno, nell'ambito delle rispettive competenze e previa autorizzazione al trattamento, possono accedere ai dati necessari allo svolgimento delle attività relative alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, alla gestione del contratto.

La presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta comporta la presa visione della presente informativa. Il trattamento dei dati necessario allo svolgimento della procedura non si fonda sul consenso dell'operatore economico, ma sulle basi giuridiche sopra indicate.

33 RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare, si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, agli altri documenti di gara e alle disposizioni normative vigenti applicabili alla procedura e al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, con particolare riferimento al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia di distribuzione assicurativa.

In caso di incompatibilità o contrasto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti di gara, prevalgono le disposizioni del presente Disciplinare, salvo quanto eventualmente disposto mediante successivi atti formali di rettifica o modifica adottati dalla Stazione

REG. INT. N. BOD2-40-2026

appaltante. I chiarimenti resi nel corso della procedura hanno funzione interpretativa e sono pubblicati secondo le modalità previste dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dai suddetti atti, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

IL R.U.P.

Dott. Andrea Antoniazzi

ID Andrea Antoniazzi
03/11/2026 09:44:10 UTC+0100